

C.A.S.A.

Consorzio per l'Attività Socio – Assistenziale
Viale Marconi, 102
13045 GATTINARA (VC)
(P.I. e C.F. n° 01875940023)
Tel. 0163/831100
Fax 0163/831710
segreteria@consorziocasa.it
segreteria@pec.consorziocasa.it

ALLEGATO A

Convenzione stipulata in data numero

CONVENZIONE

PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)

TRA

Soggetto attuatore

Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale (C.A.S.A.) con sede in Gattinara (VC), V.le Marconi n. 102,
Codice fiscale/ Partita I.V.A 01875940023
Rappresentato (per deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 27.05.2016) dal Direttore
Dott.ssa Giuliana Degasperis nata a Grignasco (NO) il 26/03/1955 domiciliata presso la sede legale.

E

Soggetto ospitante

Ragione/ denominazione sociale UNIONE NOVARESE 2000 – Comune di Fara Novarese
Indirizzo Via Roma n. 16
CAP...28010..... Comune Caltignaga..... Provincia Novara.....
Codice fiscale: 94039790038 Partita I.V.A.: 01894130036
Tel...0321/652114.....Fax....0321/652896 e-mail: segreteria@unionenovarese2000.it
Rappresentante legale: Raffaella Garone nato/a il 09-06-1962
Comune Novara Provincia: NO
Cittadinanza: Italiana
In qualità di Presidente dell'Unione Novarese 2000

PREMESSO CHE

la Regione Piemonte, con D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015, ha previsto la necessità di sottoscrivere una convenzione tra il soggetto attuatore e il soggetto ospitante (allegato A, art 6) allo scopo di definire i parametri dei Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile, da ora definiti P.A.S.S..

Il **soggetto attuatore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere P.A.S.S. in Regione Piemonte in quanto rientrante nella fattispecie prevista dalla D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015 di cui all'allegato A, art 4.

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) che i soggetti fruitori dei P.A.S.S. non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Disposizioni generali

Il P.A.S.S. è un intervento di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria volto all'inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno, attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità dell'assistito, all'inclusione sociale, attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi.

Art. 2 Ambito di applicazione e destinatari

Il P.A.S.S., attivato nell'ambito della presente convenzione, è disciplinato dalla normativa regionale approvata con D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015 che regola i percorsi a favore di persone in carico ad un servizio pubblico competente, non inseribili in percorsi previsti dalle D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013 e D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014, che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente, ma dimostrino una disponibilità relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva, anche in un ambiente di lavoro.

Art. 3 Beneficiari del P.A.S.S.

I beneficiari della misura devono essere utenti in carico ai servizi pubblici sociali e/o sanitari istituzionalmente competenti così come individuati all'art. 2 della Legge. n. 328/2000 e all'art. 22 della L.R. 1/2004, non inseribili nei percorsi di avvicinamento al lavoro previsti dalle D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013 e D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014. La valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno e disagio individuale e familiare e la conseguente scelta dell'idoneo percorso di attivazione sociale, spetta agli operatori di riferimento dei servizi socio-assistenziali/sanitari competenti.

Art. 4 Natura e durata del P.A.S.S.

Il P.A.S.S. si propone quale strumento facilitante per la riduzione delle fragilità personali e/o familiari, così come individuate dagli Operatori dei Servizi pubblici di riferimento.

La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di programmazione economica-finanziaria dell'ente deputato alla presa in carico.

È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali, in considerazione del fatto che molti dei percorsi di attivazione sociale sostenibile rappresentano l'unica forma di inserimento dei beneficiari nell'arco della loro intera vita.

Art. 5 Sussidio economico

La finalità dell'inclusione sociale viene perseguita attraverso i benefici socializzanti derivanti dall'inserimento dell'utente presso i soggetti ospitanti. Lo svolgimento delle attività, con le modalità descritte nel progetto individuale, costituisce condizione essenziale per l'erogazione dell'eventuale sussidio economico. Tale sussidio è finanziato dall'Ente attuatore attraverso risorse proprie e/o la pratica del *fund raising*. La quantificazione dello stesso è stabilita nell'ambito del progetto individuale ed è indipendente dall'impegno orario di frequenza delle attività proposte.

Nel caso di erogazione del sussidio questo dovrà essere contabilizzato attraverso gli strumenti amministrativi utilizzati per le altre prestazioni assistenziali, senza la predisposizione di buste paga, cedolini e CUD (DPR 601/73). Trattandosi di sussidio corrisposto da Ente pubblico non si applicano l'imposta I.R.A.P. e le norme sulla contribuzione lavorativa.

Art. 6 Progetto individuale

Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- i dati identificativi dell'utente e del soggetto ospitante;
- gli obiettivi del progetto;
- la sede di svolgimento dell'attività;
- la durata del progetto e l'articolazione settimanale della presenza;
- i nominativi dei referenti individuati dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante, con i rispettivi recapiti;
- gli estremi delle polizze assicurative;
- le modalità e i tempi di verifica del percorso;

- l'ammontare dell'eventuale sussidio erogato alla persona beneficiaria del progetto.

Il progetto individuale deve essere sottoscritto, oltre che dal soggetto attuatore e da quello ospitante, anche dal beneficiario o, nel caso, dal tutore od amministratore di sostegno.

Nel caso di coinvolgimento di ulteriori soggetti nel P.A.S.S., questi dovranno essere indicati nel Progetto individuale, specificandone i ruoli.

Art. 7 Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore dei percorsi di attivazione sociale sostenibile è tenuto a:

- promuovere e finanziare i percorsi di attivazione sociale sostenibile, anche attraverso la pratica del fund raising;
- provvedere alla definizione di un progetto personalizzato di attivazione sociale sostenibile;
- rendere operativi i contenuti della presente convenzione;
- designare un operatore di riferimento, con capacità professionali adeguate, con funzione di motivatore, coordinatore del progetto e di valutatore del percorso attivato;
- provvedere, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ad un'adeguata copertura assicurativa dei destinatari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- comunicare, via pec, all'Ufficio Provinciale del lavoro competente per territorio e, per conoscenza, agli Uffici della Direzione Coesione Sociale competenti, il numero e l'identità dei beneficiari coinvolti nei percorsi di attivazione sociale sostenibile, secondo il modello approvato da apposito provvedimento regionale;
- redigere una relazione sull'andamento del percorso, da inserire nella cartella sociale dell'utente al termine dell'esperienza, sentito il referente del soggetto ospitante;
- rilasciare una attestazione delle attività svolte e delle competenze eventualmente acquisite dal beneficiario del P.A.S.S. .

Art. 8 Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna, su proposta del soggetto attuatore, ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in possesso dei requisiti individuati all'art. 3 della presente convenzione. Tali soggetti devono essere inseriti all'interno dell'apposito percorso progettuale di attivazione sociale sostenibile,

Il soggetto ospitante deve:

- individuare, al proprio interno, un referente con funzioni di affiancamento al soggetto ospitato, che svolga il compito di agevolare e monitorare in itinere il percorso secondo le modalità indicate nel progetto individuale, interfacciandosi direttamente con il soggetto attuatore;
- garantire l'adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del Dlgs. 81/2008, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni concernenti gli interessati;
- conservare copia della presente convenzione e del progetto individuale presso la sede di attività operativa alla quale è stato assegnato il soggetto beneficiario;
- valutare l'esperienza svolta dal beneficiario ai fini del rilascio, da parte del soggetto attuatore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Art. 9 Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2018 e si applicherà ad ogni P.A.S.S. che avrà inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:

- a) nel caso di comportamento del beneficiario tale da far venir meno le finalità del proprio progetto individuale;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto individuale previsto per il beneficiario;

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte tramite pec ed avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 Sospensione e recesso anticipato dal P.A.S.S.

Il beneficiario e/o il suo tutore può interrompere il percorso di attivazione sociale, dandone preventiva comunicazione al soggetto ospitante ed al referente del soggetto attuatore.

Il soggetto ospitante può interrompere il P.A.S.S. nel caso in cui il beneficiario non rispetti le regole sottoscritte nel progetto individuale o metta in atto condotte che appaiano reiteratamente inconciliabili con gli obiettivi comunemente prefissati.

Art. 11 Consegna progetto individuale

Le parti sono tenute a consegnare al beneficiario del P.A.S.S. e/o al suo tutore, copia del progetto individuale contenente gli estremi della convenzione.

Articolo 12 Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto attuatore e il soggetto ospitante dichiarano di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto attuatore.

Gattinara, _____

Firma e timbro del soggetto attuatore
p. il Consorzio C.A.S.A. – Il Direttore
Dott.ssa Giuliana Degasperis

.....

Firma e timbro del soggetto ospitante

.....